

# **COMUNE DI SEGNI**

## **Prov. Di Roma**

### **REGOLAMENTO PER LA TRASPARENZA DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI**

*Approvato con Delibera d C.C. n. 42 del 30-10-2013*

#### **INDICE**

**Articolo 1 – Oggetto, efficacia e pubblicità del Regolamento**

**Articolo 2 – Definizioni**

**Articolo 3 – Dichiarazioni, attestazioni, informazioni e dati da pubblicare**

**Articolo 4 – Termini e modalità del deposito e della pubblicazione dei documenti**

**Articolo 5 – Responsabile della vigilanza e della comminazione delle sanzioni – Responsabile dell'istruttoria e del procedimento sanzionatorio – Adempimenti conseguenti al non rispetto dell'obbligo del deposito o dell'aggiornamento dei documenti**

**Articolo 6 – Integrazione e rettifica dei documenti**

**Articolo 7 – Sanzioni**

**Articolo 8 – Rinvio**

## **Articolo 1 – Oggetto, efficacia e pubblicità del Regolamento**

1. Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale di questo Comune: [www.comune.segni.rm.it](http://www.comune.segni.rm.it) (di seguito sito istituzionale) dei documenti e delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (di seguito D.Lgs n. 33/2013), il presente Regolamento:

- individua i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di questo Comune (di seguito titolari) che hanno il dovere di comunicare:

a) *l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo,*

b) *il curriculum,*

c) *i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici,*

d) *i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti,*

e) *gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;*

- disciplina le modalità per la comunicazione da parte dei predetti titolari dei su citati documenti e informazioni;

- disciplina i procedimenti per la comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie rispettivamente previste dai commi 1 e 2 dell'art. 47 del D.Lgs n. 33/2013 ed individua l'autorità amministrativa competente ad irrogarle in base a quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito L. n. 689/1981).

2. Il presente Regolamento:

- acquista efficacia il giorno in cui diviene esecutiva la Deliberazione con cui lo stesso è approvato; . è pubblicato a tempo indeterminato, in formato non modificabile, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";

- si ha per conosciuto da parte dei titolari destinatari dello stesso con la sua pubblicazione nel sito istituzionale;

- è consegnato in copia ai titolari non appena sia divenuta efficace la loro elezione o nomina.

## **Articolo 2 – Definizioni**

2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per "**titolari**" coloro che ricoprono cariche politiche, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di questo Comune, ed in particolare: il Sindaco, i Consiglieri Comunali e gli Assessori Comunali;

b) per "**documenti e informazioni**": gli atti, le dichiarazioni, le attestazioni e i dati previsti nelle lettere da a) a f) del comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs n. 33/2013;

c) per "**mandato**": il periodo di durata del mandato o dell'incarico politico a cui ciascun titolare è rispettivamente eletto o nominato;

d) per sezione "**Amministrazione Trasparente**": la sezione del sito istituzionale, strutturato in conformità alle specifiche ed alle regole tecniche di cui all'Allegato "A" del D.Lgs n. 33/2013, da rendere accessibile, in modo gratuito, da parte di chiunque ne abbia interesse, direttamente ed immediatamente senza autenticazione ed identificazione, attraverso apposito link posto nella Home Page del predetto sito, nelle cui sottosezioni di 2° livello rubricate "Organi di indirizzo politico-amministrativo" e "Sanzioni per mancata comunicazione dei dati" della sottosezione di 1° livello rubricata "Organizzazione" sono pubblicate rispettivamente le dichiarazioni e le informazioni di cui all'art. 14 e le sanzioni di cui all'art. 47 del D.Lgs n. 33/2013;

e) per "**diritto alla conoscibilità**": il diritto di chiunque di conoscere, fruirne gratuitamente, di utilizzarli e riutilizzarli tutti i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria a norma dell'art. 3 del D.Lgs n. 33/2013;

f) per **“accesso civico”**: il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni ed i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, da esercitare a norma dell'art. 5 del D.Lgs n. 33/2013;

g) per **“Responsabile della Trasparenza”**: il Responsabile dell'Area Amministrativa di questo Comune.

### **Articolo 3 – Dichiarazioni, attestazioni, informazioni e dati da pubblicare**

1. Ai fini della loro pubblicazione, ciascun titolare ha l'obbligo di trasmettere al Responsabile della Trasparenza i documenti e le informazioni di seguito indicate, secondo lo schema di cui all'allegato “A” del presente Regolamento:

- documenti ed informazioni riferiti al titolare afferenti all'incarico politico ricoperto presso questo Comune ed agli altri incarichi pubblici ricoperti presso questo ed altre pubbliche amministrazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo,

b) il curriculum vitae,

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (allegato “B”),

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (allegato “B”),

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti (allegato “B”).

### **Articolo 4 – Termini e modalità del deposito e della pubblicazione dei documenti**

1. Il titolare deposita le dichiarazioni e le informazioni di cui alle lettere: a) b) c) d) e) del comma 1 del suddetto art. 3 entro 30 (trenta) giorni dalla data:

- di proclamazione del Sindaco,

- di convalida dei Consiglieri Comunali,

- di accettazione della nomina ad Assessore Comunale,

- di notificazione del provvedimento di elezione o di nomina agli altri incarichi di carattere politico o comunque di poteri di indirizzo politico ovvero di accettazione dei predetti incarichi.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, gli amministratori in carica depositano i documenti di cui al comma 1 del suddetto art. 3 entro 15 (quindici) giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento.

3. Il deposito è effettuato:

a) presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune tramite la loro consegna a mano per la quale l'Ufficio rilascia ricevuta dei documenti depositati e del giorno dell'avvenuto deposito,

b) a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il titolare che ha già prodotto la dichiarazione al termine di un mandato è esentato dal presentare la dichiarazione all'inizio del nuovo mandato alla medesima carica o ad altra carica la cui elezione o nomina avvenga nello stesso anno nel quale è terminato il precedente mandato.

5. La pubblicazione dei documenti e delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del presente Regolamento è effettuata entro mesi 1 (uno) dalla data dell'elezione o dalla nomina e ha termine al decorso dei 3 (tre) anni successivi alla cessazione del mandato e dell'incarico del titolare.

6. Sono comunicati e pubblicati in formato aperto, a norma dell'art. 7 del D.Lgs n. 33/2013, tutti i files contenenti i documenti e le informazioni.

7. I documenti e le informazioni presentati all'inizio del mandato, ovvero annualmente, rimangono pubblicati sino alla loro eventuale sostituzione o modifica con quelli rispettivamente successivi.

8. Ai fini dell'interruzione della pubblicazione il Segretario Generale relativamente al Sindaco, ai Consiglieri Comunali ed agli Assessori Comunali ovvero il Responsabile competente per materia relativamente ai titolari di altri incarichi politici comunica al responsabile dell'Ufficio Personale la cessazione dell'incarico o del mandato.

## **Articolo 5 – Responsabile della vigilanza e della comminazione delle sanzioni – Responsabile dell'istruttoria e del procedimento sanzionatorio – Adempimenti conseguenti al non rispetto dell'obbligo del deposito o dell'aggiornamento dei documenti**

1. Sono attribuiti al Responsabile dell'Area Amministrativa nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza il potere di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 14, 47 e 49 comma 3 del D.Lgs n. 33/2013, ed alle disposizioni del presente Regolamento nonché l'istruttoria della pratica per gli eventuali inadempimenti. L'istruttoria deve concludersi entro quindici giorni dalla data di ricevimento della segnalazione, con un formale provvedimento di archiviazione ovvero di contestazione della violazione accertata.
2. Nel caso si accerti una violazione per mancata comunicazione di un documento o di una informazione all'inizio, al termine o alla cessazione del mandato ovvero la dichiarazione annuale successiva alla prima entro i rispettivi termini previsti dall'art. 4, il Responsabile della Trasparenza competente notifica all'inadempiente titolare, entro il termine di cui al precedente comma 1, il provvedimento di contestazione dell'accertata violazione riportante l'invito a regolarizzare il mancato o inesatto adempimento entro quindici giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
3. Nella nota contenente il predetto invito deve essere espressamente contenuto l'avvertimento che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 47, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013.
4. L'invito di cui ai commi 2 e 3 è inviato per conoscenza al Responsabile dell'Anticorruzione.
5. Qualora il titolare ottemperi esattamente e nel termine assegnato al predetto invito, il Responsabile della Trasparenza competente adotta un apposito provvedimento con cui ne dà atto, inviandone l'originale al titolare interessato ed una copia al Responsabile dell'Anticorruzione.
6. Qualora il titolare non ottemperi in tutto o in parte al suddetto invito, il Responsabile della Trasparenza competente, entro 15 (quindici) giorni trasmette l'istruttoria al Responsabile dell'Anticorruzione che decide in merito alla comminazione della sanzione pecuniaria amministrativa, il cui provvedimento è notificato al titolare inadempiente, è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ed inviato al Sindaco, nonché Presidente del Consiglio Comunale, affinché tale organo collegiale ne prenda atto nella prima seduta utile.

## **Articolo 6 – Integrazione e rettifica dei documenti**

1. Nell'ipotesi in cui i documenti e le informazioni comunicati o pubblicati risultino, anche su segnalazione esterna al Comune, incompleti o errati in tutto o in parte, il Responsabile della Trasparenza competente invita il titolare interessato a provvedere alle integrazioni o rettifiche dovute ovvero a presentare le eventuali ragioni ostative all'accoglimento di tale invito, entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricevimento dello stesso invito.
2. Se il titolare non provvede, entro il termine di cui al comma 1, alle rettifiche o integrazioni richieste senza giustificare l'inosservanza del predetto invito, il Responsabile della Trasparenza competente attiva la relativa istruttoria.
3. Può costituire esimente per l'applicazione della sanzione una comprovata causa di forza maggiore (malattia, anche riferita ad un parente o affine in linea retta o collaterale fino al secondo grado civile, assenza dal Comune, etc.), che non ha consentito di adempiere ad uno degli obblighi relativi alla presentazione ovvero all'integrazione o alla rettifica dei documenti e delle informazioni. La richiesta di applicazione dell'esimente deve essere presentata dal titolare interessato, entro 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della comunicazione di conclusione dell'istruttoria, al Responsabile dell'Anticorruzione, il quale provvede entro i successivi 15 (quindici) giorni ad adottare il provvedimento con cui accoglie o rigetta la richiesta di esimente, notificandolo al titolare interessato ed al Responsabile della Trasparenza competente.
4. Nell'ipotesi che la richiesta di esimente sia stata rigetta, il Responsabile dell'Anticorruzione provvede a comminare la relativa sanzione, il cui provvedimento è notificato al titolare interessato,

è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” ed inviata al Sindaco nonché Presidente del Consiglio Comunale affinché tale organo collegiale ne prenda atto nella prima seduta utile.

### **Articolo 7 – Sanzioni**

1. Le sanzioni previste dall’art. 47 del D.Lgs n. 33/2013 e dal presente articolo sono irrogate in base alle disposizioni di cui al Capo I° della Legge n. 689/1981, se ed in quanto compatibili, in particolare quelle di cui agli artt. 11, 14, 17 e 18.

2. Le eventuali violazioni agli obblighi di comunicare i documenti e le informazioni ovvero di integrarli o rettificarli a norma delle disposizioni di cui agli artt. 14, 47 c. 1, 49 c. 3 del D.Lgs n. 33/2013, sono punite con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del titolare da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 10.000,00 (euro diecimila/00).

3. Qualora il titolare interessato non si sia avvalso, a norma dell’art. 16, comma 1 della Legge n. 689/1981, del pagamento in misura ridotta della predetta sanzione edittale, il Responsabile dell’Anticorruzione, sulla base dell’istruttoria del Responsabile della Trasparenza competente, applica con ordinanza-ingiunzione le sanzioni rispettivamente previste per le diverse fattispecie riportate nella tabella seguente:

<b>n.</b>	<b>Violazioni</b>	<b>Sanzioni in euro</b>
1	Mancata comunicazione di tutti i documenti e le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 3	€ 2.000,00 (euro duemila/00)
2	Per ogni documento o informazione di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell’art. 3 non comunicato	€ 500,00 (euro cinquecento/00) sino ad un massimo di € 5.000,00 (euro cinquemila/00)
3	Recidiva per ciascuna delle violazioni di cui ai precedenti n.ri 1 e 2	il doppio della sanzione prevista per ciascuna violazione reiterata
4	Per ogni documento o informazione di cui al comma 1 dell’art. 3 il cui contenuto sia reso falsamente	€ 1.000,00 (euro mille/00) sino ad un massimo complessivo di € 10.000,00 (euro diecimila/00)

4. L’ingiunzione di pagamento prevede che il pagamento sia effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di notificazione della stessa ingiunzione. Il pagamento è sospeso di diritto in caso di presentazione della richiesta di rateizzazione o di compensazione di cui ai commi successivi.

5. Su istanza del titolare interessato ovvero nel caso di mancato pagamento entro il termine previsto dal precedente comma, è disposta la compensazione tra l’indennità di carica e/o gettoni di presenza maturati e maturandi e l’importo della sanzione pecuniaria comminata.

6. Il pagamento delle sanzioni può essere rateizzato, a richiesta del titolare interessato, da un minimo di 3 (tre) e 24 (ventiquattro) rate mensili di pari importo ciascuna comunque non inferiore ad € 100,00 (euro cento/00), a condizione che sia prestata idonea polizza fidejussoria rilasciata da preminente istituto di credito o assicurativo. Nella predetta rata è ricompresa la quota per interessi nella misura legale prevista dal codice civile.

7. Nel caso che la sanzione non sia corrisposta in tutto o in parte nel termine previsto, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica della diffida, si provvede alla riscossione forzata a norma di legge.

8. Tutti i provvedimenti attinenti alla determinazione, alla comminazione ed alla riscossione delle sanzioni sono pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

**Articolo 8 – Rinvio**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle fonti di diritto gerarchicamente superiori ed alle deliberazioni della CIVIT.